



## COMUNE DI SCHEGGINO

UFFICIO TECNICO: AREA EDILIZIA, URBANISTICA, LL.PP.

ORIGINALE

Registro Generale n. 6

### ORDINANZA DEL SINDACO

N. 6 DEL 09-02-2018

**Oggetto: DISCIPLINA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI SCHEGGINO  
CAPOLUOGO**

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di febbraio, il Sindaco PAOLA AGABITI

#### ORDINA

VISTO che le attuali disposizioni, che disciplinano le zona a traffico limitato nel Comune di Scheggino-Capoluogo risultano necessarie di aggiornamenti e di modifiche in alcune parti delle ordinanze di riferimento;

TENUTO CONTO delle ordinanze inerenti tutte le disposizioni di obbligo e di prescrizione presenti nel Comune di Scheggino-Capoluogo;

CONSIDERATO che, per una migliore comprensione di tutte disposizioni contenute nelle ordinanze suddette, è opportuno procedere al raggruppamento di tutte le discipline di obbligo, di divieto e di limitazione vigenti;

VISTI gli articoli 7, commi 1, 8, 9, 10, 11 e 158 comma 1 del Decreto Legislativo 30/4/92 n. 285 "nuovo codice della strada";

RITENUTO che il provvedimento sia di competenza sindacale ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la delibera di G.C. n.13 del 01.02.2018;

#### ORDINA

L'istituzione della ZONA A TRAFFICO LIMITATO (di seguito ZTL) nelle Vie:

- Via di borgo dal numero civico 34 all'incrocio con Via Valcasana;
- Via Valcasana dall'incrocio con Via di Borgo all'incrocio con Via Capolattera;
- Via Capolattera;
- Via Strada di Spoleto dall'incrocio con la SR 209 Valnerina al numero civico 43.

Per accedere e circolare nella zona a traffico limitato occorre munirsi di permesso permanente o di permesso temporaneo, rilasciati dal Comune di Scheggino. Il permesso permanente o temporaneo devono essere esposti sul veicolo in maniera ben visibile ed esibiti a richiesta degli organi di controllo. I permessi permanenti ed i permessi temporanei sono personali e sono rilasciati a persone fisiche. Nel caso di società, le autorizzazioni permanenti ed i permessi temporanei sono rilasciati al rappresentante legale. In caso di accertato abuso, l'autorizzazione permanente o il permesso temporaneo saranno ritirati. I permessi permanenti hanno durata annuale, corrispondente all'anno solare, fatta salva la possibilità di disporre per necessità amministrative, scadenze diverse o proroghe. I permessi permanenti ed i permessi temporanei sono rilasciati nel rispetto della normativa fiscale, fatta eccezione per quelle connesse con l'espletamento di funzioni istituzionali.

Possono essere autorizzati a transitare e/o sostare, ove consentito, nella zona a traffico limitato:

1. I ciclomotori a tre o più ruote, i motoveicoli e gli autoveicoli delle persone residenti nelle zone interessate; ai residenti, o proprietari di immobile, non titolari di autovettura propria, potrà essere rilasciato un permesso ad un autoveicolo intestato a terza persona purchè, previa autocertificazione dell'interessato e controfirmata dal proprietario del veicolo stesso, ne venga dichiarato l'uso esclusivo. Ai cittadini proprietari di immobile, non residenti nella zona a traffico limitato, potrà essere rilasciato un solo permesso di transito e sosta (anche con più targhe inserite) con le caratteristiche simili a quelle dei residenti, ma con una barra diagonalmente impressa, solo se proprietari di immobili ad uso abitativo o ad uso autorimessa, a condizioni che l'immobile non sia affittato a terze persone. Per i cittadini affittuari di immobili ricompresi nella z.t.l. non residenti anagraficamente, provvisti di contratto regolarmente registrato, sarà rilasciato solo il permesso di transito per carico e scarico, massimo minuti 20, valido fino alla scadenza del contratto stesso. Coloro che risultano possessori di autorimessa o area privata nella z.t.l. potranno accedere previo ottenimento di apposito permesso rilasciato dall'ufficio di Polizia Locale;
2. I veicoli utilizzati per i servizi di assistenza domiciliare a favore di cittadini residenti. Potranno essere rilasciati permessi per periodi determinati previa apposita domanda corredata da idonea documentazione attestante il diritto al rilascio, da rivalutare ad ogni rinnovo. Chi svolge attività di assistenza domiciliare in forma professionale o volontaria, debitamente auto-certificata, potrà usufruire di un permesso temporaneo per un periodo massimo di mesi sei rinnovabile.
3. I titolari di attività produttive e artigianali, nonché gli artigiani che effettuano operazioni all'interno della Z.T.L. ed i mezzi adibiti all'approvvigionamento dei cantieri edili situati nella z.t.l., potranno accedere e sostare all'interno della Z.T.L. muniti di apposito permesso, rilasciato dal Comune, di durata massima corrispondente a quella del lavoro da effettuare o del cantiere autorizzato, limitatamente alle operazioni di carico e scarico dei materiali, ovvero alle altre attività lavorative necessarie all'esecuzione delle opere del cantiere. Gli stessi avranno l'obbligo di esporre il permesso sul mezzo autorizzato.
4. Le ditte che hanno la sede legale in ztl e che svolgono attività artigianale o professionale (idraulici, elettricisti, fabbri, falegnami e del settore edile in generale, agenzie ecc.), per le quali si rende necessaria la disponibilità del mezzo nelle immediate vicinanze per il trasporto di attrezzature attinenti allo svolgimento dell'attività stessa dovranno munirsi di apposito permesso permanente o temporaneo;
5. Gli addetti al trasporto di valori e preziosi potranno accedere in prossimità dell'esercizio che ne richiede il servizio, muniti dell'apposito permesso rilasciato dal titolare dell'esercizio stesso, che potrà richiederlo ed ottenerlo dall'Ufficio di Polizia Municipale;
6. I clienti delle attività ricettive, presenti all'interno della Z.T.L., ai quali, al fine di tutelare la ricettività turistico-alberghiera presente nel centro storico, potrà essere concessa la possibilità di accedere nelle ZTL e sostare nella zona in cui ha sede l'attività stessa limitatamente per le operazioni di carico e scarico dei bagagli, muniti di apposito permesso temporaneo rilasciato direttamente dall'attività ricettiva. Gli albergatori, titolari di attività ricettiva potranno richiedere all'Ufficio Polizia Municipale del Comune apposito blocco contenente permessi plurimi, da rilasciare ai propri clienti regolarmente registrati, limitatamente al periodo di soggiorno; tali permessi consentiranno esclusivamente le operazioni di carico e scarico dei bagagli con sosta massima sulla pubblica via non superiore a quindici minuti. I titolari dell'attività ricettiva dovranno trattenere il permesso degli ospiti all'atto della partenza degli stessi e rilasciare la ricevuta fiscale o la fattura che avranno validità di permesso di transito fino all'uscita dalla ZTL.
7. I veicoli recanti a bordo persone invalide, muniti di specifico contrassegno, i quali potranno transitare e sostare nei luoghi ove non rechino intralcio o pericolo per la circolazione solo nel caso in cui le apposite aree siano già occupate. Nel caso di veicoli transitanti con contrassegno invalidi, ma senza l'invalido a bordo, per raggiungere il luogo in cui si trova la persona invalida titolare del contrassegno per essere prelevata o accompagnata, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione alla Polizia Locale.
8. I mezzi pubblici o di pubblico interesse (taxi, n.c.c. ecc.) in attività di servizio potranno accedere liberamente nella ZTL. Le caratteristiche pubbliche o di pubblico interesse dei mezzi dovranno risultare dai documenti di circolazione e dalle insegne permanenti stampate sui veicoli. Detti mezzi, potranno effettuare soste limitate al tempo strettamente necessario all'espletamento del servizio per il quale hanno avuto necessità di accesso alla Z.T.L.;
9. Le autovetture di partecipanti a cortei funebri;

10. Le autovetture di medici di medicina generale (medici di famiglia), purchè muniti di contrassegno di "medico in visita domiciliare" esposto sul parabrezza anteriore del veicolo. La stessa disposizione viene estesa anche ai medici veterinari;
11. I mezzi dell'Ufficio Postale, addetti al ritiro ed alla distribuzione della posta ed i veicoli appartenenti alle agenzie private che svolgono la medesima attività potranno transitare ed effettuare brevi fermate evitando, se non per giustificato motivo (telegrammi ecc.), il passaggio nelle aree pedonali;
12. Gli autoveicoli al servizio di ogni ufficio pubblico (uff. finanziari, uff. giudiziari, scuole ecc) che potranno sostare in zone specificatamente indicate nel permesso;
13. Gli uffici privati e di pubblico interesse (associazioni di categoria, assicurazioni, studi ecc.) potranno usufruire di permessi per l'accesso in ZTL a condizioni che abbiano la propria sede legale all'interno della ZTL e che il veicolo sia intestato alla ditta o associazione;
14. I fornitori di prodotti alimentari facilmente deperibili (latte e derivati, carni, pesce, surgelati, verdure fresche, pane, farina, pasticceria, pasta fresca e similari) potranno richiedere un permesso per effettuare operazioni di rifornimento delle attività site all'interno della ZTL, comprovandone, preventivamente, la necessità improrogabile all'Ufficio di Polizia Municipale;
15. Le ditte che hanno la sede legale in ztl e che svolgono attività artigianale o professionale (idraulici, elettricisti, fabbri, falegnami e del settore edile in generale, agenzie ecc.), per le quali si rende necessaria la disponibilità del mezzo nelle immediate vicinanze per il trasporto di attrezzature attinenti allo svolgimento dell'attività stessa.
16. I velocipedi;
17. I veicoli destinati a servizi di polizia, delle ambulanze, dei vigili del fuoco, dei mezzi di soccorso, nonché dei veicoli in servizio di pubblico interesse.
18. Per i casi non rientranti fra quelli sopra citati, le eventuali richieste saranno valutate di volta in volta dall'Ufficio di Polizia Municipale.

La presente ordinanza annulla e sostituisce integralmente le precedenti ordinanze in materia di Z.T.L.

Manda a dar notizia della presente nelle forme di legge e mediante l'installazione della prescritta necessaria segnaletica stradale, come sopra indicato.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza. I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti nelle forme di legge.

Informazioni procedurali 1. Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241:

a) può essere presentato ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni da parte di chiunque vi abbia interesse. Il termine decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio o dalla notificazione dello stesso provvedimento;

b) il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine di 30 giorni il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n° 1034) o di centoventi giorni mediante straordinario al Capo dello Stato.

Il termine decorre da quando sia scaduto il termine di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO  
PAOLA AGABITI

